



## CORTE DEI CONTI

---

Deliberazione n. 58/2021/SRCPIE/VSG

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario relatore

**Nell'adunanza pubblica del 10 marzo 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto**

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

VISTO l'art. 85, comma 3, lettera e), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che dispone che il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge;

VISTO il comma 8 bis del citato art. 85, come modificato dall'art. 26 ter del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante la possibilità di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze della Corte dei conti, mediante collegamento da remoto, secondo le modalità tecniche definite dal citato articolo fino al termine dell'emergenza epidemiologica in corso;

VISTO l'art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha esteso fino al termine dello stato di emergenza da Covid-19 l'operatività delle previsioni dei commi 2, 5, 6 e 8 bis del citato art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO l'art. 26 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 con cui è stato prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5, e 30 ottobre 2020 n. 6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle "nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile" previste dall'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTE la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Occhieppo Inferiore** (BI) ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

VISTE le note trasmesse dal Magistrato istruttore al Comune di Occhieppo Inferiore;

VISTE le note di risposta trasmesse dal Comune di Occhieppo Inferiore;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

INTERVENUTI in adunanza svolta da remoto, per il comune di Occhieppo Inferiore, il Sindaco Dott.ssa Monica Mosca; il Segretario comunale Dott.ssa Giovanna Maria Mirabella; il Revisore dei Conti Dott. Fabrizio Robbiano; il Liquidatore della Società "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l." Rag. Enrico Mosca;

UDITI il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo, nonché, per il Comune il Sindaco Dott.ssa Monica Mosca; il Segretario comunale Dott.ssa Giovanna Maria Mirabella; il Revisore dei Conti Dott. Fabrizio Robbiano; il Liquidatore della Società "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l." Rag. Enrico Mosca;

## PREMESSO

La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Dall'esame delle relazioni sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 trasmesse dall'Organo di revisione del Comune di Occhieppo Inferiore e, in particolare, dall'analisi della sezione quarta "Organismi partecipati", che mira a verificare il rispetto delle prescrizioni normative in materia di esternalizzazione dei servizi in organismi e società partecipate con riferimento anche al processo di razionalizzazione delle partecipazioni, nonché della sezione seconda "Indebitamento e strumenti di finanza derivata" con specifico riferimento alle garanzie e operazioni di finanziamento a favore di propri organismi partecipati, oltre che dall'esame dei piani di razionalizzazione periodica ex art. 20 del TUSP, è emersa l'esigenza per il Magistrato di procedere ad approfondimenti istruttori.

Per questa ragione, sono state trasmesse all'Ente specifiche richieste istruttorie, cui l'Ente ha dato riscontro mediante l'invio di note di risposta. A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale e, per questo motivo, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

## CONSIDERATO IN FATTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, va evidenziato che, alla luce dell'istruttoria svolta e dei riscontri pervenuti dal Comune di Occhieppo Inferiore, sono emerse alcune criticità in relazione alla Società a responsabilità limitata "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l.", attualmente in liquidazione.

Passando nel dettaglio della verifica svolta, va sottolineato che dall'esame delle delibere consiliari n. 40 del 27 dicembre 2018 e n. 62 del 30 dicembre 2019, assunte ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (relative alla razionalizzazione periodica delle partecipate, rispettivamente, al 31.12.2017 e al 31.12.2018), è risultata l'esistenza di una partecipazione totalitaria del Comune di Occhieppo Inferiore nella società "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l. in liquidazione" rispetto alla quale nella deliberazione n. 40 del 2018 viene precisato che "risulta già in liquidazione e pertanto una volta esaurite le necessarie procedure a cura del liquidatore la partecipazione del Comune di Occhieppo Inferiore in questa società risulterà cessata".

Inoltre, dalle schede di rilevazione allegate alle citate deliberazioni n. 40/2018 e n. 62/2019 risulta, tra l'altro, che la Società svolge attività di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante pannelli fotovoltaici e che all'esito della revisione periodica la Società è "in liquidazione dall'anno 2013"; più precisamente dal 9 luglio 2013 come emerge dalla "visura storica" consultabile dalla banca dati Telemaco della C.C.I.A.A.

Sono, pertanto, decorsi oltre sette anni dall'inizio della procedura di liquidazione senza che la stessa abbia trovato soluzione. A tal fine, si rileva che dalla relazione sulla gestione al bilancio al 31.12.2019, redatta dal liquidatore, si evince, tra l'altro, che "[a]nche nel

*2019 non è stato possibile trovare una soluzione gestionale che permettesse al Comune socio di acquisire direttamente l'impianto e pertanto non resta che proseguire con l'attuale stato di liquidazione della società".*

Dai fatti sopra riportati è emersa la necessità di effettuare gli opportuni approfondimenti dai quali è risultato quanto segue.

Nell'anno 2010, con atto del Consiglio comunale n. 18 del 24 marzo 2010, il Comune di Occhieppo Inferiore ha deliberato la costituzione della Società "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l." per la valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale. L'intento di valorizzazione del suddetto patrimonio immobiliare è stato, per di più, rafforzato nella premessa della medesima deliberazione consiliare dalla quale risulta che *"...il Comune possiede un patrimonio immobiliare, costituito da dei beni immobili ad uso pubblico, degli impianti sportivi e tecnologici e dei terreni che attualmente risultano di onerosa gestione e/o sono poco produttivi, i quali, viceversa potrebbero essere impiegati più proficuamente per perseguire gli scopi dello sviluppo ambientale, economico e civile della comunità locale".*

Inoltre, con la suindicata deliberazione n. 18/2010 il Comune ha, contestualmente, approvato una bozza di statuto della società. Dall'art. 3 del suddetto statuto si evince che la società ha per oggetto l'esercizio delle attività strumentali (nei limiti che attengono alle attività istituzionali del Comune) inerenti specifici ambiti tra cui la gestione integrata delle risorse energetiche, con particolare riferimento alla realizzazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici e delle attività connesse.

Dalla lettura combinata della delibera del Consiglio comunale e dello statuto, pertanto, si ricava che la Società nasce per realizzare attività strumentali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e pertanto, nel caso di specie, il patrimonio immobiliare da valorizzare avrebbe dovuto essere un terreno di proprietà comunale attraverso la realizzazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici, attività strumentali rimesse alla società.

Tuttavia, il terreno su cui è stato costruito l'impianto non è di proprietà del Comune e nemmeno si trova all'interno del territorio comunale, come specificato dall'Ente nella nota di riscontro del 16.11.2020, dalla quale risulta che *"...l'impianto è stato costruito su un terreno sito nel comune di Mongrando acquistato dalla Società con atto a rogito notaio G. di Biella rep. N. 91.001 in data 03.12.2010".*

A fronte di quanto sopra riportato va sottolineato, in primo luogo, come desta perplessità il ruolo assegnato alla Società "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l.", in quanto la stessa è stata costituita, a seguito di delibera del Consiglio comunale n. 18 del 24.03.2010, con lo scopo di valorizzare il patrimonio immobiliare presente sul territorio

comunale, (valorizzazione che, alla luce dell'art. 3 dello statuto della medesima società, si sarebbe dovuta realizzare attraverso l'esercizio di attività strumentali, nei limiti che attengano alle attività istituzionali del Comune, inerenti specifici ambiti tra cui la gestione integrata delle risorse energetiche, con particolare riferimento alla realizzazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici e delle attività connesse) ma, alla luce di quanto riportato, non pare possa dirsi realizzata alcuna forma di valorizzazione del territorio comunale non essendo il terreno in questione di proprietà comunale, né ricompreso nel territorio del Comune di Occhieppo Inferiore.

Proseguendo nella disamina, va evidenziato che, a seguito della costituzione della società in argomento, il Comune di Occhieppo Inferiore con deliberazione consiliare n. 19 del 24 marzo 2010 ha approvato lo schema di contratto di servizio relativo all'affidamento alla Società "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l." dell'attività di fornitura, compresa la preliminare progettazione definitiva, esecutiva e relativa direzione lavori, ivi compresa la successiva gestione, di un impianto fotovoltaico connesso alla rete elettrica nazionale da realizzarsi nel Comune di Mongrando. Successivamente, quindi, ha stipulato con la medesima società un contratto di servizio (contratto rep. n. 2927 del 27.04.2010) avente ad oggetto (art. 1)" *(a)l'esecuzione ed (a)la successiva gestione dell'impianto fotovoltaico (...)*".

Dalla lettura dell'intero contratto si desume che la Società non si sarebbe dovuta occupare solo della gestione dell'impianto (quindi del servizio), ma avrebbe dovuto provvedere anche alla sua costruzione. E, infatti, dall'esame degli articoli 5.1 e 5.4 emerge che alla Società spettava un corrispettivo sia per la realizzazione dell'impianto sia per la sua gestione. Quindi, dall'analisi delle norme del contratto *de quo* si rileva che con tale contratto è stata affidata alla Società, non solo la gestione del servizio, ma anche la costruzione dell'impianto dietro remunerazione.

A fronte di ciò non può non evidenziarsi che, di norma, l'affidamento dietro remunerazione della realizzazione di un impianto dovrebbe fare del Comune il proprietario dell'*opus* realizzata, ipotesi che non ricorre nel caso concreto. Inoltre, solo nel caso in cui il Comune fosse diventato proprietario dell'impianto, avrebbe potuto giustificarsi il contestuale affidamento del servizio, di natura strumentale, alla Società. Infatti, il Comune, proprietario dell'impianto, sarebbe stato il titolare dell'attività, svolta per il tramite della società, e in quanto tale, sarebbe stato il soggetto responsabile e percettore dei contributi da parte di GSE (Gestore Servizi Energetici S.p.A.). Il condizionale appena usato nella rappresentazione della fattispecie nasce dal fatto che dalla documentazione trasmessa dall'Ente si evince, diversamente da quanto fino ad ora rappresentato, che la proprietà dell'impianto è stata ed è in capo alla Società e,

ciononostante, soggetto responsabile e percettore dei contributi da parte di GSE è il Comune.

A tal proposito si evidenzia che gli incentivi erogati dal GSE sono strettamente correlati alla produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, come si evince dall'art.1 DM 19 febbraio 2007 (che disciplina il "secondo conto energia" richiamato dal Comune), ai sensi del quale: *"Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387"*.

In particolare, si evidenzia che l'art. 5, in riferimento alle procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti, dispone che: *"Il soggetto che intende realizzare un impianto fotovoltaico e accedere alle tariffe incentivanti di cui all'art. 6 inoltra al gestore di rete il progetto preliminare dell'impianto e richiede al medesimo gestore la connessione alla rete ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (...) A impianto ultimato, il soggetto che ha realizzato l'impianto trasmette al gestore di rete comunicazione di ultimazione dei lavori (...)"*.

Successivamente, con deliberazione consiliare n. 22 del 19.06.2013, l'Ente ha deliberato lo scioglimento della Società, dando mandato di procedere alla messa in liquidazione. Nella premessa del citato provvedimento viene riportata la normativa succedutasi dal 2009 al 2012 ed è specificato che *"la società Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l. rientra tra le società strumentali soggette ad obbligo di dismissione"* senza che vengano precisate le specifiche motivazioni che si presumono doversi ricondurre genericamente alla mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

Dalla consultazione del bilancio della Società al 31.12.2019, rinvenuto presso la banca dati Telemaco della C.C.I.A.A., la medesima risulta, come già sopra evidenziato, tutt'ora in fase di liquidazione. In particolare, si rileva che la relazione sulla gestione redatta dal liquidatore riporta quanto segue: *"La società svolge la propria attività nel settore della gestione, a mezzo locazione, di impianto fotovoltaico di proprietà sito nel Comune di Mongrando. Alla luce della perdita del 2013 e della normativa che imponeva ai Comuni di alienare o porre in liquidazione le società partecipate, con assemblea straordinaria del 9 luglio 2013 la società è stata posta in liquidazione con nomina del sottoscritto a liquidatore. Non avendo trovato un acquirente, verso la fine del 2013 si è deciso di locare l'impianto fotovoltaico al Comune titolare della partecipazione. Il contratto ha scadenza 30 giugno 2031, data in cui scade pure il mutuo concesso da Biverbanca per finanziare la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Il canone annuo*

*permette di pagare sia la quota capitale che interessi del citato mutuo e di coprire le spese di gestione della società. Anche nel 2019 non è stato possibile trovare una soluzione gestionale che permettesse al Comune socio di acquisire direttamente l'impianto e pertanto non resta che proseguire con l'attuale stato di liquidazione della società".*

A fronte di quanto sopra rappresentato, il Magistrato istruttore con nota del 14 settembre 2020 ha invitato l'Ente a trasmettere una relazione dettagliata nella quale esporre:

1. le ragioni, anche con riferimento agli specifici vincoli normativi, che hanno condotto alla messa in liquidazione della Società;
2. le azioni poste in essere per la preventiva alienazione delle quote societarie;
3. le ragioni che hanno giustificato la sottoscrizione del contratto di locazione dell'impianto fotovoltaico, allegando copia del medesimo e dei provvedimenti autorizzativi;
4. l'attività posta in essere con la gestione dell'impianto e i destinatari;
5. i vincoli normativi che hanno impedito al Comune l'acquisizione dell'impianto;
6. gli impegni finanziari a carico dell'Ente per la gestione dell'impianto e i proventi che li finanziano.

Con nota del 13 ottobre 2020 prot. n. 6959 il Comune di Occhieppo Inferiore ha dato riscontro alle suindicate richieste nel modo di seguito indicato.

Con riferimento alle ragioni che hanno condotto alla messa in liquidazione della Società, l'Ente ha richiamato l'art. 4, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n.95, ai sensi del quale: *"Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento, si procede, alternativamente:*

*a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013 (omissis);*

*b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° gennaio 2014 (omissis)".*

E', inoltre, specificato che la liquidazione è ancora in corso *"dovendo il liquidatore far fronte alle passività ancora in essere in capo alla Società (mutuo contratto con la Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli, Biverbanca Spa, per la realizzazione di impianto fotovoltaico a terra)".*

In merito alle azioni poste in essere per la preventiva alienazione delle quote societarie, l'Ente ha risposto che *"[n]on vi sono state azioni preventive di alienazione delle quote societarie e quindi dell'impianto fotovoltaico in quanto le condizioni di mercato non consentiva, e non consentono tutt'oggi un'alienazione economicamente sostenibile e vantaggiosa per il Comune, in quanto si verrebbe a perdere il consistente utile derivante dalla gestione dell'impianto fotovoltaico"*.

Il "consistente utile" a cui fa riferimento il Comune è riferito al contributo "secondo conto energia" del GSE e alla vendita di energia elettrica prodotta dall'impianto. Da quanto riportato emergerebbe, quindi, che nessun tentativo di vendita dell'impianto né delle quote sociali sarebbe stato esperito in quanto tale operazione è ritenuta ancora oggi non *"economicamente sostenibile e vantaggiosa per il Comune"*.

In relazione alle ragioni che hanno giustificato la sottoscrizione del contratto di locazione dell'impianto fotovoltaico, è stato riportato quanto segue: *" (...) a seguito della messa in liquidazione della società, come più sopra descritto, il contratto di servizio in essere, che affidava alla Società la gestione dell'impianto, è venuto a scadere e, dopo approfondite valutazioni, che hanno anche portato alla richiesta di un parere a Codesta Spettabile Corte, si è provveduto a stipulare in data 17/12/2013, fra il Comune di Occhieppo Inferiore e la Occhieppo Inferiore Energia e Futuro srl, un contratto di locazione ad uso commerciale (Contratto rep. N. 3125) con cui la srl in liquidazione loca al Comune l'impianto fotovoltaico con decorrenza dal 17/12/2013 al 30/06/2031; ciò al fine di garantire la gestione dell'impianto fotovoltaico al Comune stesso, che gode dei benefici del secondo conto energia (il quale comporta la corresponsione da parte del Gestore dei Servizi Energetici spa di un significativo incentivo in favore dell'Ente, che così sostiene agevolmente il canone di locazione richiesto dalla srl strumentale, realizzando contestualmente anche un margine positivo a beneficio del bilancio comunale)"*.

Dalla risposta fornita emerge che la scelta di stipulare il contratto di locazione è connessa all'esigenza del Comune di mantenere la gestione dell'impianto fotovoltaico, di proprietà della Società, al fine di godere dei benefici finanziari derivanti dal contributo GSE e dalla vendita di energia.

In riferimento all'attività posta in essere con la gestione dell'impianto e ai destinatari, il Comune ha specificato che: *"(...) lo Statuto di questo Comune all'art. 2 intitolato "Finalità" all'ultimo comma testualmente prevede "Il Comune promuove direttamente od indirettamente la salvaguardia dell'ambiente del proprio territorio, attraverso l'incentivazione e la promozione diretta od indiretta dello sviluppo delle energie rinnovabili in ogni loro forma tecnicamente ed economicamente perseguibile"*.

Pertanto, l'attività posta in essere dal Comune attraverso la propria strumentale unipersonale appare pienamente coerente con una delle finalità istituzionali prefissate dall'Ente nel proprio Statuto che nell'ambito della propria autonomia può individuare, oltre a quelle stabilite dalla legge. In questo caso la suddetta finalità si attua direttamente mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili che viene messa in rete a disposizione della collettività attraverso la cessione a titolo oneroso al Gestore dei servizi energetici S.p.A. ”.

Riguardo ai vincoli normativi che hanno “di fatto impedito” al Comune “l’acquisizione dell’impianto con conseguente accollo del relativo finanziamento”, l’Ente ha fatto riferimento “(al)la vigenza rispettivamente prima delle regole del Patto di Stabilità Interno e poi delle regole del Pareggio di Bilancio”.

Infine, in merito agli impegni finanziari a carico dell’Ente per la gestione dell’impianto il Comune ha riportato quanto segue: 1) “canone di locazione fissato dall’articolo 3 del contratto di locazione in euro 360.000,00 annui oltre IVA di legge (rivedibili annualmente su richiesta di uno dei contraenti), che permette alla Società di pagare le rate di ammortamento del mutuo contratto dalla stessa e di far fronte agli oneri tributari e alle spese vive della srl”; 2) “oneri accessori ai sensi dell’articolo 4 del contratto di locazione”. Si precisa che l’articolo 4 del contratto di locazione fa riferimento alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, al premio di assicurazione e ad ogni altra spesa connessa al funzionamento e alla manutenzione dell’impianto, che rimangono in capo al conduttore, cioè al Comune.

L’Ente ha, inoltre, precisato i seguenti proventi: 1) “il contributo concesso dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE S.p.A.) sulla produzione di energia derivante dal Secondo Conto Energia; 2) “i proventi derivanti dalla vendita per il tramite del GSE S.p.A. dell’energia elettrica prodotta”.

Ha, infine, riepilogato le voci di cui sopra per il 2017 e per il 2018 come di seguito riportate:

<b>Anno 2017</b>	
<b>Entrate</b>	
Contributo da GSE su energia prodotta (secondo conto energia)	518.177,64
Proventi vendita energia elettrica	66.858,76
IVA split payment su impianto fotovoltaico	95.078,58
Rimborsi assicurazione	7.000,00
<b>Totale entrate accertate</b>	<b>687.114,98</b>
<b>Spese</b>	
Canone di locazione	468.480,00

Oneri accessori di cui art. 4 contratto di locazione	58.409,38
<b>Totale spese impegnate</b>	<b>526.889,89</b>

<b>Anno 2018</b>	
<b>Entrate</b>	
Contributo da GSE su energia prodotta (secondo conto energia)	579.150,56
Proventi vendita energia elettrica	71.759,68
IVA split payment su impianto fotovoltaico	93.379,59
<b>Totale entrate accertate</b>	<b>744.283,83</b>
<b>Spese</b>	
Canone di locazione	472.140,00
Oneri accessori di cui art. 4 contratto di locazione	58.006,02
<b>Totale spese impegnate</b>	<b>530.146,02</b>

La differenza positiva tra gli impegni e gli accertamenti sopra riportati (pari ad euro 160.225,09 per il 2017 e ad euro 214.137,81 per il 2018), secondo quanto riportato dall'Ente, ha avuto *"una ricaduta positiva sulla gestione dell'Ente, anche in termini di erogazione di servizi alla popolazione"*.

In merito si rileva che mentre i proventi sarebbero in astratto comunque riconosciuti al Comune nella attuale misura, dal momento che, come precisato, è sempre stato "soggetto responsabile" dell'impianto, altra considerazione deve farsi in merito agli oneri. Con riferimento a quest'ultimi oneri si evidenziano due profili.

In primo luogo, si rileva che il contratto di locazione in essere all'articolo 3 prevede un canone di locazione di euro 360.000,00 oltre IVA e che "[i]l canone potrà essere rivisto su richiesta di ciascuna delle parti (...)". Pertanto, se ne deduce una "rivisitazione" annuale non ancorata ad alcun parametro di riferimento e in merito il Comune non riferisce nella nota di risposta. Va evidenziato come tale previsione non risponde all'esigenza di "programmazione" della spesa, in questo caso pluriennale, che deve essere definita con parametri certi, dal momento che corrisponde ad un'obbligazione giuridicamente perfezionata, seppur negli anni suscettibile di possibili variazioni, che devono però essere ancorate a specifici parametri concordati.

Inoltre, in linea con la suddetta "rivisitazione" annuale del canone, dall'esame della nota integrativa al bilancio al 31.12.2019 della Società è emerso che il canone è stato pari ad euro 387.000,00 oltre iva nel 2018 e ad euro 407.000,00 oltre iva nel 2019.

In secondo luogo, si evidenzia che il canone di locazione, annualmente "rivisitato", costituisce l'unica voce di ricavo nel bilancio della Società e finanzia non solo l'ammortamento del mutuo, ma garantisce anche la copertura dei costi di gestione della

Società (a titolo esemplificativo: compenso al liquidatore, spese bancarie, diritto C.C.I.A.A., vidimazione libri sociali, IMU/TASI, imposte sul reddito, ecc.), onde evitare l'insorgere di perdite di esercizio.

Tali oneri, quindi, rimangono a carico del Comune senza corrispondere a nessuna vera utilità per l'Ente stesso dal momento che la Società è in liquidazione dal 2013 e che sembra non svolgere più alcuna attività se non quella derivante dalla locazione dell'impianto al Comune.

Ne consegue che la scelta di mantenere la proprietà dell'impianto in capo alla Società in liquidazione, rispetto ad altre ipotesi quali quella dell'acquisizione al patrimonio dell'Ente (ipotesi cui fa riferimento il liquidatore nella relazione sulla gestione, cfr. pag. 6), comporta per il Comune la necessità di reperire risorse per finanziare spese che altrimenti non avrebbe dovuto finanziare (escluso chiaramente il pagamento del mutuo) a fronte di introiti che sarebbero stati di pari importo. Più nel dettaglio, dal bilancio della Società al 31.12.2019 emerge che il rimborso del mutuo ha comportato una spesa di euro 387.244,00 (euro 241.035,00 per rimborso quota capitale ed euro 146.209,00 per interessi passivi) a fronte di un canone di locazione a carico del Comune di euro 407.000,00 oltre IVA.

A seguito dell'istruttoria è stata notificata all'Ente la richiesta del deferimento in pubblica adunanza, in cui è stata data la possibilità al Comune di trasmettere ulteriori eventuali deduzioni e/o documentazioni.

Con nota del 03/03/2021 prot. n. 1686, il Comune di Occhieppo Inferiore ha prodotto apposite deduzioni.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Con atto consiliare n. 22 del 19.06.2013, il Comune di Occhieppo Inferiore ha deliberato lo scioglimento della Società "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro", dando mandato di procedere alla messa in liquidazione. Tale procedura, ad oggi, è ancora in corso nonostante siano trascorsi oltre 7 anni.

In relazione alla liquidazione va evidenziato che essa costituisce una delle tre fasi della procedura di scioglimento di una società, che si articola nel modo seguente:

- 1) Accertamento della causa di scioglimento (avvenuta con la suindicata deliberazione di consiglio comunale);
- 2) Apertura della liquidazione con nomina del liquidatore;
- 3) Estinzione della società con la cancellazione dal registro dell'impresa.

La fase della liquidazione è finalizzata a *"mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale*

*fondo patrimoniale residuo"* (cfr. deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020). La normativa non prescrive un termine specifico per la chiusura della procedura e stabilisce che: *"salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società"*.

In merito alla durata della liquidazione nel parere n. 385/2013/SRCPIE/PAR, reso con riferimento al contratto di locazione stipulato dal Comune con la Società dopo l'apertura della fase di liquidazione, questa Sezione ha già affermato che: *"(...) i liquidatori possono compiere anche nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all'incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società. In quest'ottica la locazione degli impianti fotovoltaici, per consentire il pagamento della rata del mutuo e per poter procedere alla vendita dell'impianto quando le condizioni di mercato saranno più favorevoli, non appare in linea di principio contraria alla liquidazione, consentendo di conservare il valore del patrimonio societario. La locazione, tuttavia, non dovrà avere una durata eccessiva, venendosi altrimenti a configurare una vera e propria prosecuzione dell'attività dell'impresa incompatibile con una eventuale gestione provvisoria finalizzata al maggior realizzo (art 2487 c.c.) ed in contrasto con le finalità tipiche del procedimento di liquidazione".*

In relazione a quanto affermato dalla Sezione con il predetto parere appare particolarmente rilevante il dato della *"non eccessiva durata"* della locazione. E, pertanto, va in questa sede ribadito che con il parere il Collegio aveva sottolineato, al fine di considerare consentita la stipula del contratto di locazione, la *"non eccessiva durata"* della stessa che, certamente, non può dirsi rispettata nel caso di specie, essendo stata pattuita per anni 17 e mesi 6 (dal 17 dicembre 2013 al 30 giugno 2031). Il suindicato parere limitava la durata della locazione perché in contrasto con ratio della liquidazione, *"venendosi altrimenti a configurare una vera e propria prosecuzione dell'attività dell'impresa incompatibile con una eventuale gestione provvisoria finalizzata al maggior realizzo (art 2487 c.c.) ed in contrasto con le finalità tipiche del procedimento di liquidazione".*

Per di più, sempre in relazione alla durata della liquidazione, si riporta la deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020 con cui le Sezioni Riunite in sede di controllo nel referto sui piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, al punto 1.7.1, riportano quanto segue: *"L'analisi degli esiti dei procedimenti di revisione, straordinaria e periodica, ha posto in evidenza la presenza di alcune procedure di liquidazione societaria avviate prima dell'entrata in vigore del Testo unico sulle società pubbliche e non ancora*

*concluse. L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)".*

In merito al profilo dell'eccessiva durata della liquidazione, il Comune con nota del 03/03/2021 prot. n. 1686 ha dichiarato quanto segue: *"Premesso l'inesistenza nell'ordinamento giuridico vigente di un termine di durata del procedimento di liquidazione, e riconoscendo che nel parere n. 385/2013/SRCPIE/PAR si raccomandava che la locazione non avesse "una durata eccessiva", si rileva tuttavia che l'acquisizione, alla data attuale, dell'impianto fotovoltaico al patrimonio dell'Ente comporterebbe un maggiore esborso economico rispetto al mantenimento dello stato di liquidazione ancora in corso.*

*Tale circostanza è dovuta al fatto che il valore contabile dell'impianto è inferiore al debito residuo in linea capitale, tanto è vero che, negli anni dello stato di liquidazione, si è atteso una normativa di maggior favore che consentisse all'Ente l'acquisizione dell'impianto con il minor esborso possibile.*

*Con l'entrata in vigore del D.L 104/2020, art. 110, convertito con Legge n. 126/2020, è possibile procedere alla rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.*

*Tale norma, che non trova espressa esclusione per le società a totale partecipazione pubblica, consentirebbe, decorsi tre anni, di procedere all'acquisizione dell'impianto in data 01.01.2024 ad un valore pari a quello residuo del finanziamento; di contro, prima di tale data, il passaggio dell'impianto al Comune genererebbe un carico di imposte superiore a quelle dovute dalla S.r.l. con la mera prosecuzione dello stato di liquidazione; pertanto solo a far data dal 31.12.2023 l'operazione sarebbe di fatto conveniente. Si allega il prospetto dei conteggi operato dal liquidatore della Società per il Comune di Occhieppo Inferiore.*

*Da tale prospetto si evincono i risparmi di imposte di cui si godrebbe per gli anni 2024/2025/2026 stimabili in circa € 120.000,00.*

*Di contro, qualora la società non procedesse alla rivalutazione ed il Comune procedesse all'acquisizione dell'impianto sin da ora si genererebbe in capo alla società una*

*plusvalenza di € 659.777,00 che comporterebbe imposte (Ires ed Irap) per € 184.077,78, laddove la somma dovuta per le medesime imposte, mantenendo lo stato di liquidazione, sarebbe pari ad € 43.975,00 (già inclusi nel canone di locazione), con la conseguenza che tale operazione comporterebbe per il Comune un maggior esborso di € 140.102,78.*

*Solo per mera completezza, si osserva, con riferimento alle altre criticità sollevate, che la costituzione della società, uninominale, e la costruzione dell'impianto, hanno consentito negli anni al Comune di Occhieppo Inferiore, come già evidenziato nella nota prot. n. 6959 del 13.12.2020, di acquisire maggiori risorse correnti utilizzate per garantire il mantenimento di servizi pubblici utili alla popolazione di un Ente di soli 3850 abitanti, sottoposto nel tempo a continui tagli di trasferimenti erariali.*

*Peraltro, si desidera sottolineare come negli anni successivi alla realizzazione dell'impianto la normativa tributaria via via entrata in vigore ha penalizzato il settore in questione, basti pensare all'assoggettamento all'Irap, inizialmente inesistente per tale settore di attività, così come alla successiva indeducibilità parziale degli interessi passivi del mutuo.*

*Infine, si osserva che la cessazione della società alla data del 31.12.2023 ed il contestuale accollo alla data del 01.01.2024 del residuo mutuo in capo all'Ente è pienamente sostenibile sia sotto il profilo finanziario, stante l'utile generato dall'impianto, sia sotto il profilo del rispetto del limite vigente della capacità di indebitamento.*

In relazione alle deduzioni sopra esposte, il Collegio rileva che seppure sia vero che la normativa non prescrive un termine specifico per la chiusura della procedura, però è anche vero che vanno evitate operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della stessa. A tal proposito si richiama, nuovamente, quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020), secondo cui: *"L'eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell'eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l'effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell'esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall'art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)".*

Inoltre, riguardo alla possibilità e all'opportunità, sotto il profilo della sostenibilità economica, dell'operazione di acquisizione dell'impianto da parte del Comune, si prende

atto di quanto dichiarato dall'Ente e si evidenzia l'assoluta estraneità di questa Corte nelle valutazioni sulle scelte gestionali, non potendo il Collegio sostituirsi all'Ente nell'assunzione delle proprie scelte discrezionali. Valuterà l'Ente autonomamente quando completare il relativo procedimento di scioglimento della società tenendo conto dei limiti fissati, non solo da specifici vincoli di legge, ma anche dal generale principio di "sana gestione finanziaria", inteso come gestione improntata ai canoni di legalità, economicità, efficienza ed efficacia.

Infine, il Collegio prende atto di quanto affermato dal Comune in relazione al fatto che la costituzione della società e la costruzione dell'impianto hanno consentito negli anni l'acquisizione di maggiori risorse correnti che sono state utilizzate per garantire il mantenimento di servizi pubblici utili alla popolazione.

Venendo alle ragioni per cui è stato stipulato il contratto di locazione, va evidenziato come dalla risposta fornita emerge l'esigenza del Comune di mantenere la gestione dell'impianto fotovoltaico, di proprietà della Società, al fine di godere dei benefici finanziari derivanti dal contributo GSE e dalla vendita di energia e che non è stata esperita né programmata alcuna altra iniziativa per addivenire alla conclusione della procedura di liquidazione.

Infine, si rileva che nella citata nota di risposta l'Ente riferisce che i vincoli normativi, *"che non permettono al Comune di acquisire l'impianto fotovoltaico"* e, secondo quanto riportato dal liquidatore della Società, rappresentano impedimento alla chiusura della liquidazione, si riferiscono *"(al)la vigenza rispettivamente prima delle regole del Patto di Stabilità Interno e poi delle regole del Pareggio di Bilancio"*.

Rispetto alla risposta del Comune, occorre ricordare che il medesimo è rientrato nella normativa del Patto di Stabilità Interno, disciplinata dall'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e ss.mm.ii., a decorrere dall'anno 2013, avendo una popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti. Successivamente, a decorrere dal 2016, vi è stato il superamento del Patto di Stabilità Interno e il passaggio graduale al c.d. Pareggio di Bilancio (dapprima con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, e successivamente con la legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, comma 463 e ss.). Come noto tali norme nascono in relazione all'esigenza di assicurare il concorso degli enti territoriali, anche di piccole dimensioni, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione Europea, imponendo risparmi di spesa e limiti all'indebitamento.

Ora, senza entrare nel dettaglio della normativa richiamata, occorre ricordare che sia la previgente normativa sul Patto di Stabilità Interno che quella successiva sul Pareggio di

bilancio, escludevano dalle entrate rilevanti ai fini del saldo tra entrate e spese finali quelle relative all'accensione di mutui, mentre rimanevano rilevanti le spese di investimento che da esse venivano finanziate.

Quindi, nel caso di specie, dalla risposta fornita dal Comune emerge che l'acquisizione dell'impianto fotovoltaico gravato da mutuo non è stata perseguita dal Comune, quale soluzione per la chiusura della liquidazione e cancellazione della Società, in quanto avrebbe comportato il mancato rispetto dell'obiettivo da raggiungere ai sensi della normativa richiamata. Infatti, l'Ente avrebbe dovuto effettuare la contabilizzazione nel proprio bilancio da un lato dell'entrata derivante dalla contrazione del mutuo (entrata non rilevante) e dall'altro della spesa per l'investimento (spesa invece rilevante).

Tuttavia, nel contempo, il Comune, in concreto, si è fatto carico degli oneri relativi al mutuo acceso dalla Società mediante la corresponsione dei canoni di locazione (e prima dell'apertura della procedura di scioglimento attraverso il corrispettivo inerente alla realizzazione dell'impianto), utilizzando l'impianto come se ne fosse stato il proprietario e la Società come soggetto attuatore dell'investimento che ha proceduto formalmente all'assunzione del mutuo. E ciò si evince, in relazione al canone di locazione, dalle seguenti parole del liquidatore: *"(...) Non avendo trovato un acquirente, verso la fine del 2013 si è deciso di locare l'impianto fotovoltaico al Comune titolare della partecipazione. Il contratto ha scadenza 30 giugno 2031, data in cui scade pure il mutuo concesso da Biverbanca per finanziare la costruzione dell'impianto fotovoltaico. Il canone annuo permette di pagare sia la quota capitale che interessi del citato mutuo e di coprire le spese di gestione della società (...)"* mentre con riferimento al corrispettivo dei lavori dell'impianto dal seguente articolo 5.1 del contratto di servizio: *"Alla società Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l. spetterà un compenso per i lavori di realizzazione dell'impianto pari all'imponibile dei costi dalla stessa sostenuti (...) erogati in corrispondenza e a totale copertura delle rate di ammortamento del mutuo contratto dalla società stessa"*.

\*\*\* \*\*

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

### ACCERTA

L'irregolare gestione della procedura di liquidazione, con particolare riferimento alla sua durata, della società "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l.", totalmente partecipata dal Comune di Occhieppo Inferiore;

### INVITA

L'Ente ad adottare le opportune valutazioni e le conseguenti iniziative in merito al procedimento di liquidazione della società "Occhieppo Inferiore Energia e Futuro s.r.l." che tengano conto delle osservazioni esposte in parte motiva e nel rispetto delle previsioni normative vigenti, fornendo entro sei mesi notizie a questa Sezione regionale di controllo in ordine alle soluzioni adottate.

### DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Occhieppo Inferiore;
- l'invio della presente deliberazione alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Piemonte per eventuali profili di danno erariale;

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Relatore

Dott.ssa Rosita Liuzzo



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il **15 marzo 2021**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza

